

OSSERVAZIONI DI UN CITTADINO

al progetto agrivoltaico "PARMA"

Presentato da Green Frogs Parma S.r.l.

Comuni di Traversetolo e Montechiarugolo (PR) — Procedimento PAUR dep. 03/02/2025

PREMESSA

Il presente documento espone le osservazioni formulate nei confronti del progetto agrivoltaico "Parma" (potenza nominale 15,81 MW), presentato da Green Frogs Parma S.r.l. nell'ambito del procedimento di Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), depositato in data 03/02/2025 e oggetto di richiesta di integrazioni da parte di ARPAE, Comune di Montechiarugolo, Comune di Traversetolo, AUSL di Parma, Provincia di Parma e altri enti competenti.

Sono un cittadino di questo territorio. Non sono contrario alle energie rinnovabili: so che la transizione energetica è necessaria. Sono contrario alla speculazione energetica: all'uso strumentale delle autorizzazioni agrivoltaiche per costruire, nei fatti, impianti fotovoltaici industriali su suolo agricolo pregiato, aggirando le norme a tutela del territorio, del paesaggio e della salute pubblica.

La mole di documentazione prodotta dalla Proponente è spesso ridondante — numerosi copia e incolla delle parti generali tra i vari elaborati — e ripetitiva. Ma sulle criticità concrete, quelle per le quali gli enti preposti hanno chiesto integrazioni specifiche, le risposte sono carenti, lacunose, o peggio: elusive. Come cittadino preoccupato, chiedo che gli enti valutino con rigore i cinque punti qui sotto.

Le cinque aree di criticità fondamentali sono:

- ANALISI DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI
- QUALIFICAZIONE DI "STABILIMENTO" E CRITERIO DEI 500 METRI
- TUTELA DELLE FALDE ACQUIFERE E RISCHIO RILASCIO DI SOSTANZE PERICOLOSE
- INCOMPATIBILITÀ DEL LAYOUT CON LA COLTIVAZIONE DEL POMODORO DA INDUSTRIA
- VALUTAZIONE DELL'IMPATTO ACUSTICO

1. ANALISI DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI

1.1 La Soluzione Alternativa A: più virtuosa sotto ogni profilo ambientale

Nel corso dell'istruttoria, gli enti competenti hanno sollevato la questione delle alternative progettuali, chiedendo al proponente di illustrare le opzioni di utilizzo e rigenerazione delle strutture esistenti in disponibilità, con particolare riferimento allo stabilimento industriale dell'Azienda Drugolo.

In risposta, Green Frogs Parma S.r.l. ha elaborato e presentato una Soluzione Alternativa A (Figura 2.1 della nota di risposta, pag. 16) che prevedeva:

- Significativa riduzione dell'occupazione di suolo agricolo, con l'area recintata nel Comune di Montechiarugolo ridotta da 12,8 ha a 6,9 ha.

- Demolizione e rimozione completa — a carico del Proponente — dello stabilimento industriale Drugolo, un complesso di notevoli dimensioni con elevato impatto ambientale e visivo, le cui coperture contengono amianto.
- Collocazione di un impianto fotovoltaico tradizionale in sostituzione dello stabilimento demolito, con totale riqualificazione dell'area industriale di circa 6,9 ha nel Comune di Traversetolo.
- Maggiore distanza dell'impianto dalle aree residenziali, con miglioramento delle condizioni di inserimento territoriale e riduzione delle interferenze con i recettori sensibili.

Il proponente stesso definisce questa soluzione "interessante sotto il profilo della rigenerazione territoriale" e riconosce che comporterebbe "una riduzione significativa dell'occupazione di suolo agricolo" (pag. 16). Si tratta, in altri termini, di una soluzione progettuale oggettivamente migliore per l'ambiente, il paesaggio e le comunità locali. Eppure il proponente la dichiara "non praticabile".

L'unica motivazione addotta per escludere la Soluzione A è la presenza del vincolo paesaggistico del Canale Gambalone (art. 142, comma 1, lett. c, D.Lgs. 42/2004). Ma da una ricerca effettuata, il Cavo Gambalone Vivo — il corso d'acqua vincolato che il proponente indica come ostacolo insuperabile — NON scorre nel territorio di Traversetolo né di Mamiano. Scorre interamente nella pianura parmense settentrionale, nella fascia tra il quartiere San Prospero di Parma e il Comune di Sorbolo Mezzani, dove sfocia nell'Enza.

"Il Gambalone, detto anche Gambalone vivo, è un canale (o cavo) che scorre nella Bassa parmense, affluente di sinistra del torrente Enza in cui sfocia poco a valle di Sorbolo. Esso ha origine nei pressi della località di San Prospero Parmense, frazione del Comune di Parma sulla via Emilia, da dove prosegue il suo corso [...] in direzione nord-est." — Fonte: Wikipedia, voce "Gambalone"

Lo stesso documento di progetto (pag. 114) menziona sia il "Cavo Gambalone Vivo" sia il "Rio della Costa di Mamiano" come due corsi d'acqua distinti: il secondo è il rio locale effettivamente presente nell'area di Traversetolo.

In ogni caso, anche ammettendo che un vincolo paesaggistico ex art. 142 D.Lgs. 42/2004 insista sull'area dell'Azienda Drugolo, occorre chiarire un punto fondamentale: il vincolo paesaggistico non è un divieto assoluto. È una procedura di autorizzazione. L'art. 142 D.Lgs. 42/2004 non vieta gli interventi nelle fasce di tutela: li sottopone al rilascio di un'autorizzazione paesaggistica da parte della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio (art. 146 D.Lgs. 42/2004).

Non risulta che Green Frogs abbia mai presentato una richiesta di autorizzazione paesaggistica alla Soprintendenza per la Soluzione A, né che abbia ricevuto un parere negativo. Si è limitata a dichiarare la soluzione "non praticabile" in via autonoma, senza alcun riscontro istituzionale. La demolizione di un capannone industriale abbandonato con amianto sarebbe quasi certamente valutata dalla Soprintendenza come un intervento migliorativo del paesaggio.

L'art. 20, comma 8, lett. c-ter n. 1, D.Lgs. 199/2021 include esplicitamente "le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti" tra le aree idonee per legge: proprio l'area Drugolo è un'area vocata alla riqualificazione energetica, e il vincolo paesaggistico non ne preclude ex lege l'utilizzo.

Il vero motivo per cui la Soluzione A è stata scartata è scritto nero su bianco nella documentazione depositata dalla stessa proponente: la Soluzione A è "complessivamente più onerosa" per la società (pag. 16 della nota di risposta).

Si richiede pertanto agli enti competenti di accertare se l'analisi delle alternative sia stata eseguita in buona fede e con effettiva apertura verso le soluzioni più sostenibili, o se invece rappresenti una ratifica ex post di una scelta già fatta a priori per mere ragioni economiche, a danno del territorio e della collettività.

2. CRITICA ALLA QUALIFICAZIONE DI "STABILIMENTO" E AL CRITERIO DEI 500 METRI

2.1 Contesto normativo e posizione del proponente

Il proponente rivendica l'idoneità ex lege dell'area ai sensi dell'art. 20, comma 8, lett. c-ter n. 2, D.Lgs. 199/2021, in quanto l'area agricola in esame si troverebbe entro 500 metri dallo "stabilimento" dell'Azienda Drugolo, destinato ad allevamento intensivo di suini.

A sostegno di tale tesi, il documento richiama la nozione di "stabilimento" di cui all'art. 268, comma 1, lett. h), D.Lgs. 152/2006, citando giurisprudenza amministrativa (TAR Bari-Lecce n. 1113/2025; TAR Toscana n. 1649/2025; TAR Lazio n. 4994/2025) e un interpello del MASE dell'8.8.2023.

2.2 Incongruenze e rilievi critici

a) La vera natura della "manutenzione": una bonifica obbligatoria da amianto

Il proponente descrive la sospensione dell'allevamento come un ordinario periodo di "manutenzione sui fabbricati", lasciando intendere una scelta gestionale volontaria e temporanea. Questa rappresentazione è fuorviante e omissiva. Cosa dice davvero la documentazione disponibile:

- Lo stesso proponente ammette a pag. 18 della nota che la sospensione riguarda "interventi di manutenzione e di rimozione dell'amianto dalle coperture degli edifici". Non si tratta di ordinaria manutenzione, bensì di una bonifica da amianto.
- La presenza di amianto è documentata già nel contratto di cessione dei diritti di superficie allegato al fascicolo "disponibilità aree" (pag. 3), depositato dalla stessa Green Frogs agli atti del procedimento PAUR.
- Come riportato dalla stampa locale (Parma Today, marzo 2024), i fabbricati dell'ex allevamento si trovano "da anni in uno stato di abbandono" con presenza di amianto sulle coperture: una situazione nota al territorio e alle autorità locali.
- La bonifica è stata resa necessaria da un'ingiunzione del Sindaco del Comune di Traversetolo: non è una scelta gestionale volontaria.
- L'allevamento ha subito anche un furto di materiale elettrico, in edifici già da anni abbandonati: circostanza che aggrava i dubbi sull'effettiva volontà di riprendere l'attività produttiva.

In sintesi: l'Azienda Drugolo non ha "sospeso volontariamente" la propria attività per una manutenzione ordinaria programmata. Ha dovuto far fronte a un obbligo di legge — la bonifica dell'amianto da edifici in stato di degrado. Qualificare questa situazione come una "sospensione temporanea" irrilevante ai fini della qualifica di "stabilimento" è un'argomentazione che, alla luce dei fatti documentati, non può essere accettata.

La tesi del proponente è che la sospensione sia temporanea e quindi irrilevante. Tuttavia:

- Non viene fornita alcuna documentazione attestante la data di sospensione dell'attività, l'entità dei lavori in corso né i tempi previsti per la ripresa.
- Non viene prodotta alcuna autorizzazione o comunicazione formale agli enti competenti (SUAP, AUSL, ARPAE) relativa alla sospensione temporanea e alla prevista ripresa.
- La mancanza di attività produttiva continuativa, combinata con lo stato di degrado documentato degli edifici, pone seri dubbi sul fatto che il complesso possa qualificarsi come "complesso unitario e stabile... in cui sono effettuate una o più attività", come richiesto dalla definizione normativa.

b) Misurazione dei 500 metri: dal perimetro edificato o dalla parcella catastale?

La norma fa riferimento alle aree agricole "racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento". La distanza dovrebbe quindi essere calcolata dal perimetro fisico dei fabbricati di allevamento effettivamente esistenti.

Il proponente, tuttavia, sembra utilizzare come punto di riferimento non i fabbricati di allevamento dell'Azienda Drugolo, bensì il confine di una parcella catastale adiacente classificata come "zona D produttiva" nel PRG di Traversetolo. Si tratta di un terreno che, pur recando formalmente la destinazione urbanistica industriale, è di fatto sempre stato coltivato come terreno agricolo, senza che vi sia mai stata realizzata alcuna struttura produttiva.

Si chiede agli enti competenti di verificare se la distanza dei 500 metri debba essere calcolata dalla parcella catastale agricola oppure dal perimetro edificato. In quest'ultimo caso, il layout di progetto dovrebbe essere profondamente rivisto.

3. TUTELA DELLE FALDE ACQUIFERE E RISCHIO RILASCIO DI SOSTANZE PERICOLOSE DAI PALI ZINCATI

3.1 La questione posta dagli enti e la risposta del proponente

ARPAE aveva richiesto (richiesta n. 12 della Sezione 2.1) un approfondimento sull'entità dell'escursione verticale della falda sotterranea e sull'analisi della fattibilità di supportare con ulteriori dati e modelli di falda le possibili interferenze con le strutture di fondazione.

Il proponente risponde (pag. 22-23) che la soggiacenza minima media annuale è pari a circa 6,5 m dal piano campagna (rilevata nel 2019) e che i pali zincati hanno una profondità di infissione di 4 m: ne concludono pertanto che "non si prevedono criticità".

3.2 Incongruenze e rilievi critici

a) Cinque mesi di tempo disponibili, zero misurazioni in campo: una lacuna grave

La richiesta di integrazione di ARPAE è stata formulata nell'ambito della prima istruttoria (estate 2025). La nota di risposta del proponente è datata gennaio 2026. Il lasso di tempo intercorso è di circa cinque mesi, comprendente settembre, ottobre, novembre e dicembre 2025: esattamente il periodo autunnale-invernale in cui, per le caratteristiche idrogeologiche della pianura parmense, la falda freatica raggiunge i propri livelli di massima risalita stagionale.

Green Frogs Parma S.r.l. ha avuto a disposizione la finestra temporale ottimale per effettuare misurazioni piezometriche dirette sul sito specifico nelle condizioni idrologiche più critiche. Non lo ha fatto! Ha demandato tutto a successivi rilievi da effettuarsi dopo la realizzazione dell'impianto. Vista l'entità dell'opera, questo è inaccettabile e non garantisce alcuna tutela dell'acquifero

b) Assenza di analisi del rilascio di zinco e sostanze pericolose nella falda

La risposta del proponente si limita ad affermare che "la zincatura dei pali garantisce un'adeguata durabilità" e "la tutela del suolo". Questa argomentazione è tecnicamente lacunosa:

- La zincatura a caldo (HDG) comporta uno strato superficiale di zinco puro e leghe zinco-ferro. In presenza di acqua di falda in ambiente anaerobico, lo zinco è soggetto a ossidazione lenta con rilascio di ioni Zn^{2+} .
- Lo zinco è classificato come sostanza pericolosa per l'ambiente acquatico (H400, H410 ai sensi del Reg. CLP): il suo rilascio, anche in concentrazioni moderate, può alterare la qualità delle acque sotterranee destinate a uso irriguo e potabile.
- Con circa 1.000 o più pali su una superficie di 19 ha, la superficie di contatto complessiva tra acciaio zincato e terreno — e potenzialmente falda — è di entità non trascurabile nel corso di 25-30 anni di esercizio.
- Non viene presentato alcun modello geochimico di stima del rilascio di zinco nel suolo e nel sottosuolo.

c) Il monitoraggio post-operam non è una risposta!

Il proponente rinvia ogni verifica sull'effettiva soggiacenza della falda a un monitoraggio piezometrico da attivare solo dopo l'avvio del cantiere. Questa scelta trasferisce interamente il rischio ambientale dalla fase progettuale — dove è ancora possibile ridisegnare il layout o modificare le fondazioni — alla fase di esercizio, quando qualunque intervento correttivo comporta costi elevatissimi. Il sistema proposto presenta criticità gravi:

- I piezometri vengono proposti unicamente per monitorare l'escursione della soggiacenza, non per analizzare la qualità chimica dell'acqua di falda. Il monitoraggio proposto è cieco rispetto al rischio di contaminazione chimica.
- Non vengono indicate la frequenza di campionamento, i parametri analitici, le soglie di allerta e il piano di intervento in caso di superamento.
- L'installazione dei piezometri è prevista dopo l'avvio del cantiere: non sarà disponibile alcun dato di riferimento ante-operam certificato per la qualità chimica delle acque sotterranee.

La nota di risposta non contiene alcuna risposta ai seguenti scenari critici:

- Se i pali zincati entrano periodicamente in contatto con la falda, quali misure correttive sono previste? Chi ne risponde economicamente?
- Se le analisi chimiche evidenziano concentrazioni di zinco o altri metalli pesanti superiori ai limiti di legge (D.Lgs. 152/2006, All. 5, Tab. 2), chi attiva le procedure di bonifica e con quali garanzie finanziarie?
- Non è prevista alcuna garanzia finanziaria specifica (fideiussione bancaria o fondo vincolato) a copertura dei costi di bonifica della falda. In caso di insolvenza della società, i costi ricadrebbero sulla collettività.

Il proponente ha avuto cinque mesi di finestra ottimale per misurare la soggiacenza reale della falda e non lo ha fatto. Ha rinviato ogni verifica al post-realizzazione, scaricando sull'ambiente e sulla collettività il rischio di un'eventuale contaminazione da zinco e altri metalli. Tutto ciò è inaccettabile!

4. INCOMPATIBILITÀ DEL LAYOUT CON LA COLTIVAZIONE DEL POMODORO DA INDUSTRIA E VIOLAZIONE DELLE LINEE GUIDA MiTE/MASE

4.1 La questione agronomica fondamentale e la norma violata

L'area di progetto è caratterizzata, negli anni 2022-2024, da una consolidata vocazione produttiva a pomodoro da industria, frumento duro, pisello proteico e foraggiere: il pomodoro da industria rappresenta la coltura principale per superficie, raggiungendo oltre 16,7 ha nel 2024.

Si tratta di una coltura identitaria del territorio parmense, cardine del più importante distretto agro-alimentare conserviero d'Italia.

Le Linee Guida per il settore agrivoltaico del MiTE/MASE, adottate con DM 4 agosto 2023, fissano in modo inequivocabile i requisiti minimi degli impianti agrivoltaici avanzati. Il requisito fondamentale è il mantenimento dell'attività agricola: l'impianto deve garantire "il mantenimento dell'attività agricola" e la produzione agricola deve essere compatibile con le pratiche colturali preesistenti, senza alterare in modo sostanziale l'indirizzo tecnico-economico dell'azienda. Il mancato rispetto di questi criteri comporta la perdita della qualifica di impianto agrivoltaico avanzato e l'ineleggibilità agli incentivi del GSE.

Green Frogs Parma S.r.l. ammette esplicitamente nella propria nota di risposta (pag. 35-36) che il layout di progetto NON È COMPATIBILE con la coltivazione del pomodoro da industria — la coltura preesistente e identitaria del sito. Questa ammissione configura una violazione diretta e documentata dei requisiti delle Linee Guida MiTE/MASE per gli impianti agrivoltaici avanzati.

Si riporta di seguito il passaggio esatto della nota di risposta di Green Frogs Parma S.r.l. (pag. 35-36, doc. 3162_6252_PA_PAUR_D00_Rev0):

"Nell'elaborazione della proposta agronomica si è deliberatamente scelto di non reintrodurre il pomodoro da industria nella rotazione di progetto, per motivazioni sia tecniche sia gestionali. La coltura del pomodoro da industria richiede infatti l'impiego di macchine raccogliatrici automatiche di grandi dimensioni [...] tali mezzi, per ingombro e modalità di manovra, risultano difficilmente compatibili con la presenza delle strutture agrivoltaiche, seppur sopraelevate." [Green Frogs Parma S.r.l., Nota di risposta alle integrazioni, doc. 3162_6252_PA_PAUR_D00_Rev0, pag. 35-36]

Il proponente afferma (1) di aver "deliberatamente scelto" di non mantenere il pomodoro da industria; (2) che le raccogliatrici automatiche "risultano difficilmente compatibili" con le strutture agrivoltaiche; (3) che tale incompatibilità persiste "nonostante l'accurata progettazione del layout". In sintesi: il layout è stato progettato ottimizzando la resa energetica, e la coltura preesistente è stata sacrificata di conseguenza, per scelta consapevole del progettista.

4.2 Incongruenze e rilievi critici

a) Un layout fatto per il fotovoltaico, non per l'agricoltura

Il cuore del problema non è agronomico ma progettuale. Le Linee Guida MiTE/MASE impongono che un impianto agrivoltaico avanzato venga progettato partendo dalle esigenze della coltura preesistente (pitch, altezze libere, corridoi di manovra) e adattando ad essa la disposizione dei moduli. Green Frogs ha fatto esattamente il contrario: ha progettato il layout dei tracker per massimizzare la resa energetica per MWp installato, e solo in un secondo momento ha verificato cosa fosse possibile coltivare negli spazi residui. Il risultato: il pomodoro da industria non ci sta.

L'argomento del proponente — che le strutture agrivoltaiche siano per loro natura incompatibili con le raccogliatrici per pomodoro da industria — è smentito sia da un caso industriale reale in corso di realizzazione nella stessa provincia, sia da una revisione scientifica sistematica pubblicata nel 2026 dagli stessi ricercatori dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza che collaborano con Casalasco.

Lo studio di riferimento (Bellone Y., Santangelo E., Assirelli A., Zainali S., Impollonia G., Croci M., Campana P.E., Amaducci S., "Agricultural mechanization in agrivoltaic systems: Challenges, adaptation, and possible advancements", *Renewable & Sustainable Energy Reviews*, 229 (2026), art. 116661, DOI: 10.1016/j.rser.2025.116661) afferma esplicitamente che la meccanizzazione efficace negli impianti agrivoltaici "è realizzabile attraverso un processo di co-design olistico e specifico per la realtà aziendale". Il termine co-design è chiave: significa che layout dei pannelli e scelte agronomiche devono essere progettati insieme dall'inizio, non in sequenza (prima l'energia, poi l'agronomia).

La seguente tabella riepiloga i casi reali di impianti agrivoltaici progettati garantendo la meccanizzazione agricola (Bellone et al., 2026, Tabella 1):

Impianto / Luogo	Altezza libera	Interasse	Note
Po Valley, Italia (2011-12)	4,5–5 m	12 m	Meccanizzazione standard garantita
Heggelbach, Germania (2016)	5 m	19 m	Progettato per raccolta meccanizzata completa
Lovenjoel, Belgio (2021)	5 m	13 m	Interasse = 2× larghezza macchinari + 1 m margine
Montpellier, Francia (2010-14)	4–5 m	4→6,4 m	Elevazione 4-5 m per accesso trattori standard

b) Il caso Casalasco: la prova industriale a 30 km di distanza

L'argomento del proponente — che le strutture agrivoltaiche siano per natura incompatibili con le raccogliatrici per pomodoro da industria — è smentito da un caso industriale reale a meno di 30 km dall'area di Green Frogs. Il Gruppo Casalasco S.p.A., prima filiera integrata del pomodoro da industria in Italia, ha avviato nel settembre 2024 la realizzazione del primo parco agrivoltaico italiano specificamente progettato per la coltivazione del pomodoro da industria, a Fontanellato (PR), in collaborazione con l'Università Cattolica di Piacenza.

L'impianto Casalasco prevede strutture metalliche a circa 5 m di altezza e distanza tra le fila progettate per consentire la raccolta meccanizzata del pomodoro da industria. L'impianto è stato progettato partendo dall'agronomia: prima le esigenze della raccogliatrice, poi il layout dei pannelli. Questo è il co-design corretto.



<https://www.casalasco.com/it/news/casalasco-presenta-il-primo-parco-agrivoltaico-ita/>

Anche la letteratura scientifica più recente (Bellone et al., UniCatt/CREA/Mälardalen, *Renewable & Sustainable Energy Reviews*, 2026) conferma che la meccanizzazione efficace in sistemi agrivoltaici «è realizzabile attraverso un processo di co-design olistico e specifico per la realtà aziendale». Il fallimento di tale co-design — scegliere il layout energetico ottimale e poi adattare o eliminare la coltura — non è una necessità tecnica: è una scelta progettuale sbagliata.

c) L'alternativa "pomodoro da mensa" è priva di radicamento nel territorio

La scelta del pomodoro da mensa come sostituto del pomodoro da industria non è supportata da alcuna analisi concreta di mercato, contratti o filiere locali:

- Non vengono citati contratti di conferimento già stipulati con acquirenti del pomodoro da mensa, né canali distributivi disponibili nell'area.
- Il pomodoro da mensa in pieno campo è prodotto prevalentemente in aree specializzate (Piana del Sele, Agro Pontino, piana di Sibari): la sua presenza in provincia di Parma è marginale e non fa parte dell'identità produttiva del comprensorio.
- In assenza di contratti di filiera certi, esiste il rischio concreto che il futuro conduttore abbandoni il pomodoro da mensa in favore di colture in asciutta (frumento, pisello), riducendo ulteriormente il valore agricolo e indebolendo i requisiti del DM agrivoltaico.

d) La risposta sbagliata alla richiesta ARPAE: la PLV scende al 71%

Con la richiesta di integrazione n. 10 (Sezione 2.1, pag. 40 della nota), ARPAE ha sollevato un rilievo fondamentale: nel calcolo originale, il proponente aveva sottratto dalla superficie coltivabile soltanto l'impronta a terra dei pali (24 cm), senza considerare alcuna fascia di rispetto laterale. ARPAE ha richiesto esplicitamente di "riconsiderare le superfici non agricole aggiungendo nel calcolo una fascia di almeno 40 cm da entrambi i lati dai pali di sostegno".

La risposta corretta — progettualmente e agronomicamente — sarebbe stata una sola: aumentare il pitch per assorbire le fasce di rispetto senza ridurre la superficie coltivabile. Green Frogs ha fatto la scelta opposta: ha mantenuto il pitch invariato a 5,5 m e ha accettato che le fasce erodano la PLV, portandola al 71% — appena sopra il minimo legale. Un'annata agricola mediocre basterebbe per scendere sotto soglia e perdere la qualifica agrivoltaica avanzata.

Ancora una volta si conferma che il layout energetico è intoccabile: è l'agricoltura a cedere lo spazio. Il pitch non viene adattato all'agricoltura — è l'agricoltura che si adatta al pitch.

5. VALUTAZIONE DELL'IMPATTO ACUSTICO: LACUNE METODOLOGICHE E MANCATE RISPOSTE

5.1 Le richieste degli enti e il contesto

Sia ARPAE (richiesta n. 21) sia il Comune di Montechiarugolo (richiesta n. 3 della Sezione 2.5) hanno sollevato rilievi sulla Valutazione Previsionale di Impatto Acustico (doc. 3162_6252_PA_PAUR_R14), con le seguenti contestazioni principali:

- Esclusione ingiustificata di recettori sensibili dall'analisi (in particolare un gruppo di case nella porzione di terreno circondata dall'impianto e i recettori sul lato nord).
- Mancata inclusione dei dispositivi di inseguimento solare (tracker) tra le sorgenti sonore.
- Errori di classificazione acustica dei recettori (R1 indicato come classe III anziché II).
- Refusi nella relazione originale (recettore R3 anziché R2 a pag. 32).

5.2 La risposta del proponente: analisi critica

a) Il recettore interno all'area di impianto: ragionamento circolare

Il proponente esclude un recettore abitativo dalla valutazione acustica con questa motivazione:

"Con riferimento al recettore ubicato all'interno dell'area occupata dal parco in progetto, si precisa che lo stesso ricade all'interno del perimetro di proprietà del Proponente e che quest'ultimo fa parte dei contratti preliminari stipulati dalla società Green Frogs Parma S.r.l. con gli attuali proprietari. A seguito del rilascio dell'autorizzazione sarà quindi la stessa Proponente ad avere piena disponibilità dell'immobile. A ragion di ciò il fabbricato non è stato considerato tra i ricettori oggetto della valutazione previsionale di impatto acustico." [Green Frogs Parma S.r.l., doc. 3162_6252_PA_PAUR_D00_Rev0, pag. 57-58]

Questo ragionamento è circolare: Green Frogs esclude il recettore perché "dopo l'autorizzazione sarà mio", ma è esattamente nell'ambito di questa procedura autorizzativa che la valutazione deve essere condotta. Il recettore viene escluso dalla valutazione che dovrebbe verificare se il progetto può essere autorizzato, usando come giustificazione un evento che dipende dall'autorizzazione stessa.

Un contratto preliminare (compromesso) non trasferisce la proprietà: trasferisce solo l'obbligo a stipulare il contratto definitivo (rogito). Fino al rogito, i residenti sono proprietari a pieno titolo. Il proponente non ha prodotto copia del contratto preliminare agli atti del procedimento PAUR, né ha indicato la data prevista per il rogito definitivo.

La Valutazione Previsionale di Impatto Acustico deve valutare gli effetti sull'ambiente circostante nell'arco della vita utile dell'impianto (25-30 anni). Chi vivrà in quella casa tra 5, 10, 20 anni ha diritto alla stessa tutela di qualunque altro recettore. Peraltro, anche in caso di acquisto, un eventuale contratto di locazione in essere è opponibile al nuovo proprietario (art. 1599 c.c.): i residenti conserverebbero tutti i propri diritti.

b) Recettore R03: omissso nella prima relazione, inserito solo su pressione ARPAE — ma senza misurazione del rumore residuo

Il recettore R03 (lato nord dell'area di impianto) non era presente nella Valutazione Previsionale di Impatto Acustico originale (Rev. 0). La sua esistenza è stata segnalata da ARPAE e dal Comune di Montechiarugolo a seguito del sopralluogo del 31 luglio 2025. Questa omissione iniziale è di per sé un fatto grave che denota superficialità.

Tuttavia il recepimento della richiesta è meramente formale. Per R03, la corretta procedura richiederebbe: misurazione diretta del livello di rumore residuo (LR) in corrispondenza del recettore, classificazione acustica dell'area, confronto con i limiti assoluti di immissione e il criterio differenziale. Nella valutazione aggiornata, il proponente utilizza invece il rumore residuo misurato per il recettore R2, distante più di 300 metri in linea d'aria.

I due recettori si trovano in condizioni ambientali completamente diverse: R2 è raggiunto da una strada asfaltata percorsa dai residenti, mentre R3 è isolato in mezzo ai campi, parzialmente schermato da vegetazione, raggiungibile solo da una carraia ghiaiaia. Il rumore residuo reale presso R3 è presumibilmente sensibilmente inferiore a quello di R2.



Planimetria satellitare dell'area di impianto: il recettore R03 (lato nord, isolato in mezzo ai campi) dista oltre 300 m in linea d'aria dal recettore R2, con condizioni acustiche di fondo molto diverse. Il valore di rumore residuo di R2 non è rappresentativo per R3.


c) Recettore R01: la misurazione eseguita a bordo strada, non presso il recettore

Il recettore R01 corrisponde a un'abitazione rurale arretrata rispetto alla strada vicinale di accesso di almeno 150 metri, parzialmente schermata da vegetazione arborea e arbustiva. La misurazione del rumore residuo è stata però effettuata a bordo strada, nel punto Pm1, non in facciata dell'edificio.

Rilievi fonometrici presso la postazione Pm1



Rilievi fonometrici presso la postazione Pm1: il fonometro è stato posizionato a bordo strada, non presso il recettore R01 distante almeno 150 m e parzialmente schermato da vegetazione. Fonte: documentazione Green Frogs agli atti del procedimento PAUR.



Misura della distanza tra la postazione di misurazione Pm1 (bordo strada) e il recettore R01 effettivo (abitazione): 152 m. Il rumore residuo misurato in Pm1 sovrastima sistematicamente quello presente presso il recettore, falsando la verifica del criterio differenziale.

Questo metodo sovrastima sistematicamente il rumore residuo reale presso il recettore, falsando la verifica del criterio differenziale. Chi ha svolto le indagini avrebbe potuto raggiungere il recettore con una semplice camminata nel campo oppure accedendo al complesso abitativo percorrendo via Leonardo Da Vinci. Perché non è stato fatto?

Le misurazioni acustiche sono state condotte in modo metodologicamente scorretto, con il risultato di sovrastimare il rumore di fondo e rendere meno stringente la verifica dei limiti. Non è un errore neutrale: è un errore sistematicamente favorevole al proponente.

CONCLUSIONI E RICHIESTE AGLI ENTI COMPETENTI

Alla luce delle criticità analizzate, si ritiene che la documentazione integrativa prodotta da Green Frogs Parma S.r.l. non fornisca risposte tecnicamente adeguate e documentate alle richieste formulate dagli enti competenti. In particolare:

- **Sul punto 1 (alternative progettuali):** la Soluzione A — più virtuosa per il territorio — è stata scartata per ammissione della stessa proponente per ragioni economiche, senza aver mai verificato la praticabilità del vincolo paesaggistico con la Soprintendenza.
- **Sul punto 2 (stabilimento e 500 metri):** la qualificazione dell'Azienda Drugolo come "stabilimento attivo" in presenza di bonifica obbligatoria da amianto è giuridicamente controversa e non suffragata da documentazione ufficiale. La verifica della distanza dei 500 metri solleva dubbi metodologici.
- **Sul punto 3 (falde e pali zincati):** manca un'analisi del rischio di rilascio di zinco nella falda acquifera. Il margine di sicurezza tra la profondità di infissione dei pali e la soggiacenza minima stagionale è esiguo e non è mai stato misurato. Il piano di monitoraggio non include parametri di qualità chimica delle acque.
- **Sul punto 4 (layout e pomodoro da industria):** il proponente ammette per iscritto l'incompatibilità tra il layout e la coltura preesistente. La sostituzione con il pomodoro da mensa non è supportata da contratti di filiera. La PLV al 71% lascia un margine minimo sul limite legale. Ciò configura una violazione sostanziale delle Linee Guida MiTE/MASE.
- **Sul punto 5 (rumore):** il recettore R03 è stato omesso nella prima relazione e aggiunto solo su pressione degli enti — senza misurazioni proprie del rumore residuo. Il rumore residuo di R01 è stato misurato a 150 m dal recettore reale, con sistematica sovrastima del LR che falsa la verifica del criterio differenziale.

Tutta la documentazione fornita dalla proponente non fa altro che confermare quanto già emerso nella prima fase istruttoria: la volontà di creare un impianto di produzione di energia elettrica mascherato da agrivoltaico. Questo progetto di "green" non ha nulla. Se autorizzato come presentato, rappresenterà una ferita aperta nel nostro territorio per i prossimi 30 anni.

Traversetolo, 24 marzo 2026